



DETERMINAZIONE N. 2321

del 05 NOV. 2013

Atti n. 648/08

APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA "REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GENETICA MOLECOLARE" PRESSO IL PADIGLIONE ROMEO INVERNIZZI ED ENRICA PESSINA, DELLA FONDAZIONE IRCCS DI NATURA PUBBLICA "OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA". - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, APPLICAZIONE DELLE PENALI E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE RISERVE DELL'APPALTATORE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 3103 del 30.11.2007 è stato aggiudicato l'appalto per la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione della sede dell'Istituto Nazionale Genetica Molecolare c/o il padiglione "Romeo ed Enrica Invernizzi" (ex Convitto Infermiere);
- in data 12/02/2008 è stato stipulato il contratto per un importo complessivo di € 11.794.590,04 (€ 9.864.240,34 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,397%, € 479.565,67 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 378.548,57 corrispettivo per la progettazione non soggetto a ribasso, € 1.072.235,36 per I.V.A. 10%) con l'impresa Salini Locatelli s.r.l. (denominazione sociale così variata: dal 01.11.2008 e fino all'8.3.2012 in "Ing. Claudio Salini Grandi Lavori S.p.A.", dal 09.3.2012 in "ICS GRANDI LAVORI S.P.A." in breve "ICS S.p.A.9) in A.T.I. con Guerrini Costruzioni Generali s.p.a., Samico B.R.V.-Calor s.r.l., Automazioni Industriali Elektronorm s.r.l., Barbieri Fratelli s.r.l., T.S. Tecno Sistemi, Aren s.r.l., Studio Ferrari Brocajoli s.r.l.;
- a seguito di perizie di variante n. 1 e 2, approvate con determinazione n. 2140 del 10.9.2009, e n. 3, approvata con determinazione n. 1062 del 20.4.2011, l'importo risulta ammontare complessivamente ad € 16.325.504,67, di cui € 674.447,22 per oneri relativi alla sicurezza ed € 378.548,57 per la progettazione esecutiva (oltre IVA di legge);

RICORDATO che, come risulta dal relativo certificato (all. 486 in atti 648/08), alla data del 25.2.2013 i lavori sono stati sostanzialmente ultimati e che, come risulta dal ventesimo SAL, approvato con determinazione n. 928 del 24.4.2013, l'importo lordo dei lavori eseguiti a tutto il 25.2.2013 ammonta a € 16.175.759,04;

VISTA la relazione riservata redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 240, comma 3, D.Lgs. 163/06, avendo l'appaltatore iscritto sul registro di contabilità riserve per una somma pari a € 13.950.134,54, superiori al 10% dell'importo contrattuale, e trasmessa il 16 ottobre 2013, dalla quale sostanzialmente risulta che:

- trattasi di riserve generalmente basate su motivazioni assolutamente pretestuose e prive di fondamento fatta eccezione per la riserva n. 1, relativa a ritardi verificatisi nell'esecuzione dei lavori nelle more dell'approvazione della perizia di variante n. 3, e per la riserva n. 6, relativa a lavori inseriti dall'appaltatore come lavori aggiuntivi e riconosciuti dalla Direzione Lavori come migliorie prestazionali ed estetiche apportate alle lavorazioni previste in appalto nella fase di sviluppo di dettaglio del progetto;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **2321** del **05 NOV. 2013** All. n. 648/08

- il riconoscimento di dette riserve comporta conseguentemente il riconoscimento di una somma pari € 1.284.577,58;
- il ritardo accumulato dall'appaltatore è tale da comportare il raggiungimento del valore massimo delle penali contrattualmente previste pari al 10% dell'importo contrattuale originario, quantificato in € 1.527.250,88;
- non si ritengono ricorrenti i presupposti per l'attivazione della procedura di accordo bonario di cui all'art. 240 D.Lgs. 163/2006;

ATTESO che anche il Responsabile Unico del Procedimento, nel documento predisposto il 18.10.2013, a seguito della citata relazione riservata pervenuta il 16 ottobre 2013 dalla Direzione Lavori, si esprime nel senso:

- di non ritenere attivabile la procedura di accordo bonario di cui all'art. 240 D.Lgs. 163/2006 in quanto, pur superando le riserve il 10% dell'importo contrattuale, esse tuttavia, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, non presentano le condizioni previste dall'art. 240 citato e cioè l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza; ciò anche sulla base di quanto affermato dall'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici che:
 - ✓ nella Determinazione n. 5 del 30.5.2007 richiama l'attenzione dei responsabili dei procedimenti, tra l'altro, su:
 - valutare con attenzione, prima di attivare il procedimento dell'accordo bonario, la fondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del limite del 10% dell'importo contrattuale, avvalendosi anche di supporti professionali appropriati quando la specificità tecnica o giuridica delle riserve lo richieda;
 - procedere, quando le riserve attengano a circostanze imprevedibili o ad errori o omissioni nella redazione del progetto, che impongono la modifica o integrazione dello stesso, a richiedere alle competenti figure istituzionali (progettista e direttore dei lavori) la redazione di una perizia di variante, essendo questa – e non l'accordo bonario – lo strumento normativo previsto in tali circostanze (art. 132 del D.lgs. 163/2006).
 - ✓ e nella Determinazione n. 22 del 5.12.2001 rammenta che:
 - Secondo la normativa di riferimento fulcro del tentativo di accordo bonario e' il responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 149 c. 2 del regolamento (ora art. 240 del D.Lgs. 163/06), infatti, lo stesso deve valutare l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte, ove per ammissibilità deve intendersi la iscrizione delle riserve secondo le modalità e nei termini prescritti dall'art. 165 dello stesso regolamento, mentre per non manifesta infondatezza una sommaria valutazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle riserve.

Tali valutazioni sono espressamente finalizzate alla verifica "...dell'effettivo raggiungimento dei limiti di valore" (art. 149, c. 2) per scongiurare l'eventualità di elusioni applicative della norma

- di condividere l'orientamento della Direzione Lavori ad accogliere le riserve n. 1 e n. 6 per i motivi dalla stessa indicati nella propria relazione riservata ;
- di condividere l'indicazione della Direzione Lavori sull'applicazione all'appaltatore delle penali per ritardo nella misura massima prevista;

VISTO il conto redatto dalla Direzione Lavori e consegnato brevi manu il 16.10.2013;

IRCCS di natura pubblica



DETERMINAZIONE N. **2321** del **05 NOV. 2013** Atti n. 648/08

ACQUISITO il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario

DETERMINA

DI CONDIVIDERE, per le ragioni esposte dal Responsabile del Procedimento, la non attivazione dell' accordo bonario di cui all'art. 240 D.Lgs. 163/2006;

DI APPROVARE il Conto finale redatto dalla Direzione Lavori in ordine alla conclusione del contratto d'appalto per la "realizzazione della sede dell'Istituto Nazionale Genetica Molecolare" presso il padiglione Romeo Invernizzi ed Enrica Pessina;

DI ACCOGLIERE, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, come confermato dal Responsabile del Procedimento nella propria relazione del 18.10.2013 le riserve n. 1 e n. 6 dell'appaltatore, riconoscendo allo stesso la somma di € 1.284.577,58;

DI TRATTENERE dalle somme ancora dovute all'appaltatore l'importo di € 1.527.250,88 a titolo di penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **05 NOV. 2013** AL N. **2321**

Procedimento presso: U.O. Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. Santo De Stefano
Responsabile dell'istruttoria: M.Grillo

IRCCS di natura pubblica